



adottata dal Direttore Generale in data 6 MAR. 2012

OGGETTO: ARTICOLO 6, COMMA 12, DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78- APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'USO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLA ASL 7.

Su proposta del Responsabile degli affari generali e legali il quale

- PREMESSO** che L'art. 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" prevede che: "a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, **per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.**
- PRESO ATTO** che gli atti e i contratti posti in essere in violazione della presenti disposizione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale, e che il limite di spesa così stabilito può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.
- PRESO ATTO** che dalla data di entrata in vigore del decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi".
- ACCERTATO** che derogano alle disposizione contenute nel richiamato articolo 6 comma 12 le spese effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi.
- RILEVATO** che per effetto della disapplicazione degli articoli 15 della Legge 18 dicembre 1973, n.836 (*trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali*) e articolo 8 della Legge 26 luglio 1978, n. 417 (*adeguamento del trattamento di missione e di trasferimento dei dipendenti statali*) a titolo di rimborso spese per l'uso del mezzo proprio non può più essere corrisposta l'indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del costo del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.
- VISTA** la circolare n° 36 del 22 ottobre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Della Ragioneria Generale dello Stato , Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, con la quale vengono forniti chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 12, decreto

legge 31 maggio 2010, n.78, esplicitando che resta sottratto all'applicazione delle relative disposizioni il personale adibito a funzioni ispettive, di cui al quarto periodo del comma 12, nonché avuto riguardo alla natura dell'attività svolta, dei soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relativi a compiti di verifica e controllo. Viene inoltre chiarito che conserva efficacia l'articolo 9 della Legge 26 luglio 1978, n. 417, che prevede la facoltà dell'amministrazione di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio a favore del dipendente che debba recarsi per servizio oltre i limiti della circoscrizione provinciale. Tali disposizioni continuano ad operare non solo per il personale contrattualizzato, per il quale, peraltro resta fermo il quadro normativo preesistente al decreto legge n.78/10, **ma altresì, nei confronti del personale contrattualizzato anche se impegnato nello svolgimento di compiti diversi da quelli ispettivi, di verifica e controllo.** In tale ipotesi l'autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa, dovuta dell'Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia e resta, comunque, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio.

DATO ATTO

che sulla materia è intervenuto il parere della Corte dei Conti Sezioni riunite in sede di controllo con propria Deliberazione n.21/CONTR/2011 che in merito al quesito formulato dalla Provincia di Genova vertente sulla possibilità, da parte dell'Amministrazione, di continuare ad autorizzare l'utilizzo del mezzo proprio anche successivamente al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge n.78/2010) a seguito dell'intervenuta disapplicazione al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs 165/2001, degli articolo 15 della Legge 18 Dicembre 1973, n. 836 e 8 della Legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, nonché di analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi; e nel secondo punto di merito circa le modalità di rimborso al dipendente delle relative spese sostenute, anche attraverso una regolamentazione interna sulla base delle indicazioni fornite dal disapplicato art. 8 legge n.417/1988.

ACCERTATO

che nel merito dei quesiti posti dall'Amministrazione della Provincia di Genova le Sezioni Riunite della Corte dei Conti ritenendo ammissibile il quesito in ragione della ascrivibilità della materia alla contabilità pubblica, concernendo il quesito l'esatta portata applicativa di una norma di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento comunque della spesa pubblica, richiamando la circolare n. 36 del 22 ottobre 2010 e gli orientamenti delle Sezioni regionali di controllo della Lombardia (parere n. 949/2010/PAR), della Toscana (deliberazione n. 171/2010/PAR) e del Friuli Venezia Giulia (deliberazione n. 334/2010), ha proceduto ad una ricostruzione delle diverse disposizioni esistenti, sostanziando il proprio parere sulla considerazione che la diversità tra le fattispecie individuate dall'articolo 15 della legge 836/78 (norma disapplicata) e l'ipotesi che residua nell'articolo 9 della legge 417/1978 è rinvenibile nel diverso ambito territoriale dello svolgimento della missione (provinciale o ultra provinciale), evidenziando per un verso come la ratio delle due disposizioni condurrebbero ad uno svuotamento di contenuto della portata applicativa dell'articolo 6, comma 12, del decreto legge n.78/2010, e dall'altra l'interpretazione letterale del citato articolo 6 potrebbe condurre a soluzioni applicative ipoteticamente in contrasto con la ratio stessa della disposizione (ridurre i costi degli apparati amministrativi), ciò in quanto potrebbe risultare pregiudicata l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa **o potrebbero risultare incrementati i costi a seguito del ricorso ad autovetture di servizio, car sharing, noleggio auto, etc.**

RILEVATO

inoltre che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti nel proprio parere osservano che ritenuto ammissibile l'utilizzo del mezzo proprio, la valutazione in ordine alla convenienza circa l'utilizzo dello stesso non può portare ad una traslazione del costo

a carico del dipendente con conseguente indebito arricchimento per l'amministrazione.

Quindi ritenendo ammissibile da parte dell'Amministrazione, di continuare ad autorizzare l'utilizzo del mezzo proprio, in conformità al proprio parere già reso con propria deliberazione 8/CONTR/2011 con il quale è stato chiarito che il dipendente può ancora essere autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alla vigenti disposizioni, mentre non gli può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura precedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della legge 417/1988, anche nell'ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico (quinto costo carburante super).

COERENTEMENTE

in ordine al secondo quesito posto le Sezioni Riunite della Corte dei Conti affermano l'impossibilità per l'Amministrazione di reintrodurre, attraverso una regolamentazione interna, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente sulla base delle indicazioni fornite dal disapplicato art. 8 legge 417/1988 poiché tale modo di operare costituirebbe una chiara elusione del dettato e della ratio del disposto del richiamato articolo 6, comma 12 del decreto legge n. 78/2010.

Contestualmente la Corte dei Conti sottolinea **che al fine anche di evitare il ricorso a soluzioni applicative che, pur formalmente rispettose della norma, si pongano in contrasto con la ratio stessa della disposizione in esame** (ridurre i costi degli apparati amministrativi) in quanto idonee a pregiudicare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrazione sia possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però dovranno necessariamente tenere conto delle finalità del contenimento della spesa.

VISTA

la circolare dell'Assessorato regionale dell'igiene sanità della Regione Autonoma della Sardegna, protocollo n. 0000194 del 10/01/2012 che fornisce indicazioni in ordine alla corretta applicazione dell'articolo 6, comma 12 del decreto legge 78/2010, esplicitando che l'autorizzazione all'uso del mezzo propri del personale che svolge funzioni ispettive, di verifica e di controllo, dovrà considerarsi un'eccezione allo spostamento del dipendente attraverso l'uso dei mezzi pubblici e dovrà essere limitata ai casi di assoluta necessità, qualora si riscontri un effettivo interesse a un più celere espletamento dell'attività. In presenza delle predette condizioni l'autorizzazione deve essere rilasciata dal Responsabile dell'Unità Operativa di appartenenza, sotto la sua responsabilità, anche contabile.

RITENUTO

di dover dare corretta attuazione alle norme richiamate provvedendo all'adozione del regolamento Aziendale per l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio e per la determinazione dei relativi parametri di ristoro delle spese, in considerazione delle seguenti valutazioni connaturate alla specificità dei servizi sanitari assistenziali:

- coloro che per compito d'istituto svolgono abitualmente o con frequenza regolare servizio territoriale (es. addetti all'assistenza domiciliare, addetti a compiti di vigilanza presso le attività produttive, incaricati di effettuare consulenze o attività ambulatoriali presso i vari presidi dell'Azienda, ecc.) sono tenuti, in conformità al quadro normativo di riferimento, prioritariamente ad utilizzare per gli spostamenti il mezzo disponibile più rapido e meno costoso.
- tuttavia tenuto della particolare conformazione geografica del territorio dell'Azienda, che non garantisce sempre l' utilizzo conveniente del mezzo pubblico – in termini di costo e/o in termini di efficacia ed efficienza dell' azione amministrativa e di riduzione al minimo dell' assenza dal posto di lavoro; di dover

valutare che ove la rete di trasporto pubblico sia deficitaria o non risponda alle esigenze di rapidità ed economicità suddette, e in carenza di disponibilità dei mezzi di servizio, i dipendenti possano utilizzare per gli spostamenti la propria autovettura personale, alle condizioni e con i limiti dettati dalla vigente normativa nazionale e regionale e in conformità al regolamento che si approva con il presente atto

- considerata, in ogni caso, l' esigenza di contenere la spesa pubblica e di utilizzare in modo razionale le risorse disponibili, l' autorizzazione all' uso del mezzo proprio nelle ipotesi sopramenzionate dovrà essere rilasciata nei casi strettamente necessari dal dirigente responsabile della struttura di appartenenza del personale interessato, che se ne assume l' assoluta responsabilità.
- L'uso del mezzo proprio è da ritenersi, come più volte evidenziato alternativo ai mezzi pubblici e delle autovetture di servizio. In particolare va evidenziato che all'incremento delle autovetture di servizio, come sottolineato dalla Corte dei conti, non conseguono risparmi per l'azienda tenuto conto del numero di auto necessarie per una adeguata dotazione ai servizi che svolgono attività di tipo assistenziale territoriale.

EVIDENZIATO

che la circolare n. 36 del Ministero dell'economia e delle Finanze ha chiarito che il personale che si trovi a svolgere la propria attività in sedi geografiche particolarmente disagiate, e conseguentemente costretto a prolungare o anticipare il periodo di missione con conseguenti maggiori spese e criticità che determinano disfunzioni sull'efficacia dell'azione amministrativa anche **con riferimento alle attività di verifica e controllo del personale, non necessariamente appartenente ai ruoli ispettivi, che si trovano nelle medesime condizioni di disagio.**

ACCERTATO

da tutto quanto esposto che l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio sia legittimo, fatte salve le condizioni e le modalità di autorizzazione, da esplicitarsi con formale regolamento aziendale.

ATTESO

che sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti all'atto dell'approvazione del regolamento debba determinarsi il parametro per il ristoro delle spese sostenute dal dipendente per l'uso del mezzo proprio e che detto parametro non possa essere assunto dal disapplicato art. 8 Legge 26.7.1978 n. 417 (quinto costo del carburante).

RITENUTO

di determinare tale parametro sulla base di calcoli eseguiti dall'Automobile Club Italiano (A.C.I) ente pubblico non economico a base federativa di natura giuridica" pubblica ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 e art. 2 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, rapportati ad auto di media cilindrata come di seguito specificati:

data calcolo:	22/02/2012
categoria:	autovettura
modello	Punto1.2.
alimentazione	benzina verde
quota interessi	553,28
tassa circolazione	123.20
premio ass.ne r.c.a	1.847,18
quota capitale	0.049
carburante	0.11
pneumatici	0.0008
manutenzione riparazione	0.057
parametro costo/Km	0.231196

VISTO

lo schema di regolamento che si allega al presente atto per la forale approvazione.


Visto l'articolo 6 D.L. 31.05.2010 n. 78
Vista la LR.24 marzo 1997, n. 10
L'articolo 3 D.Lgs 30.12.1992, n. 502 e s.m.i.
Visto l'articolo 3 della Legge 7.8.1990, n.241
Vista la deliberazione n.21/CONTR/2011 della Corte dei Conti Sezioni Riunite.

DELIBERA


Per i motivi in premessa

- di approvare l'allegato schema di regolamento contenente le norme per l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio del personale dipendente della Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia per lo svolgimento di attività di servizio e/o missione in ambito extraprovinciale e relativi parametri per il ristoro delle relative spese.
- Di inviare il presente atto al Collegio Sindacale e alle Organizzazioni Sindacali per la formulazione dei rispettivi pareri.

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida




Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri



Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Frailis



Resp. Serv. Proponente



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 406 del 16 MAR. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 16 MAR. 2012 al 30 MAR 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali



DESTINATARI:

Affari generali e legali
Collegio Sindacale
Organizzazioni Sindacali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Sanitaria Locale n. 7
Carbonia

REGOLAMENTO PER L' UTILIZZO, DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL' AZIENDA ASL N.7 CARBONIA, DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO, IN APPLICAZIONE DELL' ARTICOLO 6, COMMA 12, DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, RECANTE: " MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITA", CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122.

Art. 1 Note su autorizzazione uso mezzo proprio

Le norme che regolano l'uso del mezzo proprio per l'espletamento di un incarico di missione/trasferta, prevedono che l'autorizzazione all'utilizzo dello stesso venga rilasciata su esplicita e motivata richiesta dell'interessato, limitatamente ai casi in cui l'uso di tale mezzo risulti più conveniente rispetto ai normali servizi di linea, oppure quando l'orario degli stessi sia inconciliabile con lo svolgimento dell'incarico, oppure quando tali servizi manchino del tutto.

Art. 2 Presupposti per l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio

- Non siano disponibili mezzi aziendali;
- la sede da raggiungere è a distanza superiore a 2 km dalla località sede del servizio, a tal fine il computo è effettuato in relazione alla località più vicina al luogo da raggiungere;
- nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea non sia conciliabile con lo svolgimento dell'incarico
- nei casi in cui i servizi pubblici di linea manchino del tutto
- nei casi in cui l'uso di tale mezzo risulti più conveniente rispetto ai normali servizi di linea.

Art. 3 Richiesta motivata

L'autorizzazione può avvenire solo su esplicita e motivata richiesta dell'interessato all'Azienda dalla quale risulti che la stessa è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo.

Nella richiesta deve inoltre risultare

- ◆ Il tratto del percorso effettuato;
- ◆ Il numero dei chilometri per andata e ritorno;
- ◆ Il presumibile orario di partenza e di rientro nella propria sede;
- ◆ La targa dell'autovettura.

A tale riguardo, qualora l'incarico non faccia riferimento ad un impegno limitato ad una sola giornata, ma a un numero determinato di giorni nell'arco della settimana, potrà essere richiesta una unica autorizzazione che coprirà tutto il periodo. Tali adempimenti devono essere espletati sia per l'uso del mezzo proprio che per l'uso degli automezzi aziendali.

Art. 4 Autorizzazioni

Le funzioni conferite ai singoli Dirigenti dalle corrispondenti norme contrattuali oltre che dalle disposizioni contenute nel D.L.vo. 165/2001 consentono l'autonoma programmazione e la realizzazione dei compiti e delle funzioni connesse alle finalità proprie delle singole Unità Operative. Pertanto le valutazioni e relativa autorizzazione all'uso del mezzo sono rimesse alla esclusiva competenza del Responsabile della struttura o di suo delegato.

A titolo indicativo, e in relazione a quanto chiarito dal Ministero dell'economia e delle Finanze con circolare n. 36/2010, le autorizzazioni oltre che ai casi contemplati nell'articolo 6 D.L. 31.05.2010, n.78 relativi alle funzioni ispettive, potranno essere rilasciate al personale che per compito d'istituto svolge abitualmente o con frequenza regolare servizio territoriale (es. addetti all'assistenza domiciliare, addetti a compiti di vigilanza presso le attività produttive, incaricati di effettuare consulenze o attività ambulatoriali presso i vari presidi dell'Azienda, ecc.

Art. 5 ristoro spese.

All'interessato viene rimborsata una indennità chilometrica, raggugliata alla tabella ACI per autovettura modello Punto.1.2. alimentazione benzina verde, pari ad € **0,231196** per chilometro.

Tale parametro sarà aggiornato trimestralmente sulla base delle tabelle ACI in considerazione dell'incremento medio del costo della benzina verde.

MODULO RICHIESTA ED AUTORIZZAZIONE MEZZO PROPRIO

Al Responsabile Servizio U.O.

Il/La sottoscritto/a, nato/a a (.....) il
...../...../....., residente a ed in servizio in qualità di
presso, in relazione all'incarico conferito di da svolgersi presso
.....

Chiede

l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio (L.18.12.73, n. 836 e successive modificazioni e integrazioni, L. 23.12.2005, n. 266)
targatosull'itinerario da a pari a Km.
.....per il giorno/i(andata) e il giorno (ritorno).

O per il periodo da _____ a _____

Il/La sottoscritto/a dichiara:

1. di essere in possesso di regolare patente di guida n....., rilasciata dalla Prefettura di in data, valevole fino al.....;
2. di esonerare codesta Amministrazione da ogni responsabilità derivante dall'uso del mezzo proprio e da eventuali incidenti "in itinere"
3. di avere la sede di servizio a _____ che dista dalla sede della trasferta/missione Km. _____;
4. di avere l'abituale dimora a _____ che dista dalla sede della trasferta/missione Km. _____;

Fa inoltre presente che l'uso del mezzo proprio è indispensabile per i seguenti motivi:

1. l'inconciliabilità, accertata dall'interessato, che si assume tutte le responsabilità di quanto qui dichiarato, tra gli orari previsti per la missione e quelli dei mezzi di linea ordinari;
2. I collegamenti pubblici sono in orari, percorsi e coincidenze che rendono più difficoltoso lo svolgimento della missione di cui trattasi;
3. l'uso del mezzo proprio consente di abbreviare la durata della missione, di realizzare una economia di spesa nell'interesse dell'amministrazione e il contenimento degli oneri di pernottamento, annullamento spese di trasporto pubblico, riduzione del numero dei pasti spettanti in base alla maggiore durata della missione (vedi sopra);

Prot. n. .., del

IL RESPONSABILE

Vista la richiesta dell'interessato,
accertata l'esistenza dei prescritti requisiti
non accertata l'esistenza dei prescritti requisiti

autorizza/non autorizza

l'uso del mezzo proprio per il tragitto e le giornate sopra evidenziate.

Il Dirigente

.....